



COMUNE DI BADIA POLESINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 26-02-2021

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Leopardi Alessandro il Consiglio Comunale.

Rossi Giovanni	P	Brenzan Cristian	P
Targa Valeria	P	Bonin Fabrizio	A
Giacometti Antonietta	P	Leopardi Alessandro	P
Segantin Stefano	P	Toso Mauro	P
Capuzzo Fabrizio	P	Casarotto Idana	P
Barbieri Giulio	A	Quaglia Sara	A
Veronese Luca	P	Berengan Manuel	P
Mantovani Magda	P	Battista Giulia	P
Baldo Stefano	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariani Antonella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono nominati scrutatori:

Veronese Luca

Mantovani Magda

Toso Mauro

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

Richiamata la disciplina inerente al suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme*

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Vista la proposta di “**Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**”, allegato al presente provvedimento;

Visto l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 13, del 18/01/2021, è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, che prevede che “*a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*”

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina delle entrate” di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione Consiliare n. 2 in data 06.04.2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, espresso in data 5/2/2021, ed assunto al protocollo generale con il n. 2678, del 08/02/2021, il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, qui allegato;

Effettuato il dibattito così come integralmente registrato e depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria comunale;

DELIBERA

1. di approvare il “**Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**”, allegato al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate:
 - la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al regolamento comunale, -approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11, del 15/04/2015,
 - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18, del 6/3/1995;
4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
5. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
6. di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
7. disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

SVILUPPO DEL DIBATTITO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri astenuti n. 4 (cons. Battista, Berengan, Casarotto e Toso)

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. //

Consiglieri Votanti n. 10

ESITO DELLA VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri astenuti n. 4 (cons. Battista, Berengan, Casarotto e Toso)

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. //

Consiglieri Votanti n. 10

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 26-01-21 Il Responsabile del servizio Dott. Marabese Gregorio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 26-01-21 Il Responsabile del servizio Dott. Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Leopardi Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariani Antonella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 24-03-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Zaramella Angela

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 26-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariani Antonella

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

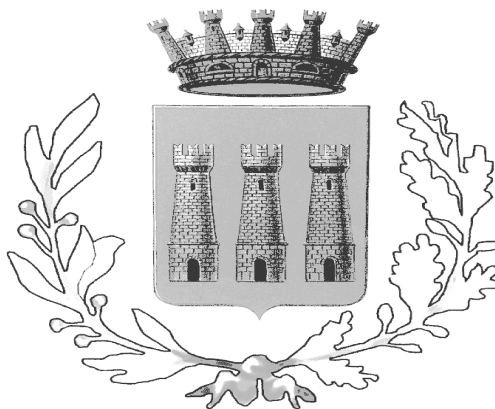
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariani Antonella

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza V. Emanuele II, 279 – CAP 45021 – Tel. 042553671 – Fax 042553678



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2021

Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	21
Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità.....	22
Articolo 33 – Rateazioni	22
Articolo 34 - Rimborsi	23
Articolo 35 - Mercati e fiere	23
Articolo 36 – Contenzioso	23
Articolo 37 - Trattamento dei dati personali	23
PARTE III - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	23
Articolo 38 - Gestione del servizio	23
Articolo 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici	23
Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni.....	24
Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni	24
Articolo 42 - Riduzione del canone	24
Articolo 43 - Esenzioni dal canone	24
Articolo 44 - Numerazione impianti	25
Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni.....	25
Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative	26
PARTE IV - DISCIPLINA TRANSITORIA.....	26
Articolo 47 - Norme transitorie.....	26
Articolo 48 - Entrata in vigore	26

PARTE I – PROCEDURE PER GLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Badia Polesine, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D. Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune e/o nulla osta dell'ente proprietario per strade provinciali e di altri enti;
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 1. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 2. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 3. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La

domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

7. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche in vigore.

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale (Polizia Locale o Settore Urbanistica), anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.

3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.

4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.

6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 18/06/2014 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.

2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/1992, n. 495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

4. La domanda di autorizzazione/SCIA all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione

pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.

c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;

d. il contenuto del messaggio pubblicitario;

e. la ragione per la quale è richiesta;

f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

v. elaborati grafici redatti secondo le indicazioni contenute nel Piano Generale per gli Impianti pubblicitari;

5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a. Locandine;

b. Pubblicità su autoveicoli;

c. Autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;

d. Distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;

d. Tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 – Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda, e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12 – Revoca, modifica e rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 20 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 12 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) in tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17 – Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'art. 2 comma 7, del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Badia Polesine.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Badia Polesine, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Badia Polesine alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 10.104 abitanti. La tariffa standard è definita con riferimento all'art. 1, comma 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A), e più precisamente in due zone per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 819, lettera a), della legge 160/2019, in zona unica per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato di cui all'art. 1, comma 819, lettera b), della legge 160/2019;

- b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotonda per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, come da allegato sub B1 e B2. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard

di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari ad euro 1,50, di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è complessivo degli allacciamenti alle reti effettuate dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 di aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi, che consentono l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale. L'accesso a raso non è soggetto all'applicazione del canone. Tuttavia qualora l'area pubblica antistante l'accesso a raso venisse occupata da manufatti per agevolare l'entrata, il passo carraio è soggetto a canone.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.

9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.0775 al metro quadrato per giorno.

10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.0775 al metro quadrato per giorno.

11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

12. Per le occupazioni di suolo pubblico sia temporaneo che permanente non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI – ZONA UNICA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO >1,00 E =< 5,00 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,00 E =< 8,00 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,00 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1,00 E =< 5,00 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,00 E =< 8,00 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,00 MQ
PANNELLO LUM. =< 5,00 MQ
PANNELLO LUM. > 5,00 E =< 8,00 MQ
PANNELLO LUM. > 8,00 MQ
PANNELLO LUM. IN PROPRIO =< 5,00 MQ
PANNELLO LUM. IN PROPRIO > 5,00 E =< 8,00 MQ
PANNELLO LUM. IN PROPRIO > 8,00 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
PUBBLICITA' SONORA
STRISCIONI =< 5,00 MQ
STRISCIONI > 5,00 E =< 8,00 MQ
STRISCIONI > 8,00 MQ
AFFISSIONE MANIFESTI
PROIEZIONI/DIAPOSITIVE
AEROMOBILI E PALLONI FRENATI
LOCANDINE

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
DESCRIZIONE
SUOLO GENERICO
SOPRA /SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR-SEDIE TAVOLI E FIORERE
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA' UTILITA'

Articolo 28 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:

- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) per le occupazioni annuali del suolo comunale: bar, ristoranti, negozi, giornali, fiori, bancarelle, chioschi, frutta e verdura non si applica alcuna riduzione;
- e) per le occupazioni annuali con autovetture adibiti al trasporto pubblico su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione del 50,00%;
- f) Per le occupazioni annuali e giornaliere di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico si applica una riduzione del 75%;
- g) Per le occupazioni giornaliere ordinarie del suolo comunale: bar, ristoranti, negozi, giornali, fiori, bancarelle, chioschi, frutta e verdura si applica una riduzione del 50%;
- h) Per le occupazioni giornaliere effettuate in occasione di fiere festeggiamenti bancarelle e dolciumi, giocattoli artigianato ed altri si applica una maggiorazione del 10,00%;
- i) Per le occupazioni giornaliere effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (Parco divertimenti) si applica una maggiorazione del 10%;
- l) Per le occupazioni giornaliere per attività edilizia si applica una riduzione del 50,00%;
- m) Per le occupazioni dei locali di edifici comunali si applicano le tariffe orarie deliberate dalla Giunta Comunale;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere giornaliero, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) tutti gli accessi carrabili con o senza manufatti;
- i) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- k) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- m) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- o) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- p) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti diversi da quelli elencati nella lettera a) per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- q) le occupazioni per commercio ambulante itinerante con sosta fino a 60 minuti e comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- r) le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, nonché le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni determinate dai veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

- u) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche ad esse destinate;
- v) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde;
- w) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- x) le occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico purché iscritte in albi legalmente riconosciuti fatta eccezione ai soli fini dell'iscrizione con deroga motivata e disposta con deliberazione della Giunta Comunale;
- y) qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune a condizione che la stessa sia espressione di una attività svolta direttamente dall'Ente e/o da Comitati Promotori in nome del Comune;
- z) le occupazioni effettuate con cassonetti e simili per la raccolta dei rifiuti e materiali riciclabili;
- aa) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli e le occupazioni effettuate con cassonetti e simili per la raccolta dei rifiuti e materiali riciclabili;
- bb) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- cc) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- dd) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- ee) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- ff) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- gg) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- hh) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- ii) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- jj) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 30 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33 – Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione

che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.

Articolo 34 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori al minimo riscuotibile.

Articolo 35 - Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE III - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Badia Polesine mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Badia Polesine garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.

L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni e le superfici destinate ad affissioni istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica o destinate ad affissioni di natura commerciale o da attribuire a soggetti privati è contenuto nel Piano Generale degli Impianti del Comune di Badia Polesine approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/06/2014.

Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nel Piano Generale degli Impianti fino ad un massimo del 20% della superficie disponibile.

Articolo 42 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 43 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 29.

PARTE IV - DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 6/3/1995, e successive modifiche ed integrazioni restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2015 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. In fase di prima applicazione i coefficienti e le tariffe sono stabiliti in allegato al presente regolamento.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021, salvo rinvii disposti da normative di legge.

ALLEGATO SUB A)

CATEGORIA PRIMA	CATEGORIA SECONDA
Foro Boario	Piazza San Costanzo
Galleria San Giovanni	Piazza San Giorgio
Largo Gradassi	Piazza San Valentino
Piazza Giuseppe Garibaldi	Piazza San Sebastiano
Piazza Guglielmo Marconi	Strada Privata Cavallo
Piazza Madonna Della Salute	Stradone Vecchi
Piazza Vittorio Emanuele	Via Abbazia
Piazza Vangadizza	Via André Marie Ampere
Riviera Giacomo Matteotti	Via Argine Bova
Riviera Giovanni Miani	Via Argine Destro
Riviera Luigi Balzan	Via Argine Sinistro
Riviera Pace	Via Arzarin Di Mezzo
Riviera San Nicolò	Via Augusto Marignani
Via Andrea Palladio	Via Ballerine Est
Via Alcide De Gasperi	Via Ballerine Ovest
Via Alda Cortella	Via Barchetta
Via Aldo Finzi	Via Bartolomeo Belfi
Via Alessandro Manzoni	Via Bonsignore
Via Antonio Gramsci	Via Boscovecchio
Via Antonio Spagnolo	Via Bovasostegno (dal n. 236 in poi)
Via Antonio Vivaldi	Via Bovazecchino
Via Araldo Fadin	Via Brendola
Via Arte dei Burchieri	Via Brusoni
Via Arte dei Molinari	Via Ca' Giovanelli
Via Arte dei Radaroli	Via Ca' Mignola Nuova (dalla confluenza con Via Ca' Mignola Vecchia e Via dell'Industria in poi)
Via Bartolomeo Dente	Via Ca' Vecchia
Via Benemeriti del Lavoro	Via Calà Forca (dal n. 366 in poi)
Via Bovasostegno (fino al n. 235)	Via Campagnan
Via Bruno Munari	Via Canton
Via Ca' Mignola Nuova (fino alla confluenza con Via Cà Mignola Vecchia e Via dell'Industria)	Via Camillo Loredan
Via Ca' Mignola Vecchia	Via Cappuccini (dal n. 518 in poi)
Via Ca' Rotte	Via Carletti
Via Calà Forca (fino al n. 365)	Via Carmignola
Via Camillo Dal Fiume	Via Casoni
Via Capitello	Via Cavallo
Via Cappuccini (fino al n. 517)	Via Coatelle
Via Cigno	Via Codegheggio
Via Cirillo Maliani	Via Colombano (dal m. 501 in poi)
Via Coatelle	Via Croce
Via Colombano (fino al n. 500)	Via Dandola,
Via D'Espagnac	Via dei Partigiani
Via Danieli	Via Don Carlo Ferretti

Via Dante Alighieri	Via Don Silvio Barchi
Via degli Alpini	Via Enrico Fermi
Via degli Estensi	Via Felice Chiericato
Via dei Bersaglieri	Via Fornace
Via dei Lagunari	Via Francavilla
Via del Laghetto	Via Franche
Via dell'Artigianato	Via Edison
Via dell'Industria	Via Ettore Stefani
Via dello Zuccherificio	Via Galileo Galilei
Via Diodato Massimo	Via Gardese
Via Don Minzoni	Via Giuseppe Verdi
Via Eleonora Duse	Via Guglielmo Marconi
Via Emanuele Finzi	Via Luciano Nezzo
Via Eugenio Montale	Via Maggiore
Via Estepa	Via Malopera Nord
Via Ivan Tardivello	Via Malopera Sud
Via Famiglia Rossi	Via Marescalche
Via Ferruccio Parri	Via Martiri di Villamarzana (dal n. 484 in poi)
Via Filippi	Via Leonardo Da Vinci
Via Francesco Petrarca	Via Luigi Galvan
Via Fratelli Rosselli	Via Masetti (dal n. 672 in poi)
Via Fulvio Crivellente	Via Masetti Bassi
Via Galileo Ferraris	Via Megolata Inferiore
Via G.B. Migliorini	Via Megolata Superiore
Via G.B. Viaro	Via Michelangelo Buonarroti
Via G.G. Bronziero	Via Miolato
Via Gherardo Gherardini	Via Mocenigo
Via Giacomo Leopardi	Via Moraro Inferiore
Via Giancarlo Cicogna	Via Moraro Superiore
Via Giannino Micheletto	Via Muro
Via Gioacchino Rossini	Via Naletti
Via Giosue' Carducci	Via Orti
Via Giovanni Beggio	Via Palazzina
Via Giovanni Pascoli	Via Piera
Via Giulio Belloni	Via Po Alto
Via Giuseppe Avanzo	Via Rasa
Via Giuseppe Mazzini	Via Restara
Via Giuseppe Piana	Via Rettilineo Salvaterra (dal n. 258 in poi)
Via Guido Mora	Via Rialto
Via Luigi Einaudi	Via Rosinella
Via Maestri del Lavoro	Via Rosta
Via Marina Guerra	Via Roveri Fozzati
Via Mario Capuzzo	Via Sabbioni
Via Magro	Via Santa Lucia
Via Martiri delle Foibe	Via Schiesara
Via Martiri di Villamarzana (fino al n. 483)	Via Selva
Via Masetti (fino al n. 671)	Via Serraglio
Via Monsignor Martinelli	Via Sorelle Maria e Santina Romani
Via Monsignor Stocco	Via Sostari

Via Monte Pegni	Via Stradella Bova
Via Mure Rosse	Via Strozzi
Via Nazzareno Strampelli	Via Terraglio
Via Nicola Badaloni	Via Trivellin Est
Via Niccolò Machiavelli	Via Trivellin Ovest
Via IV Novembre	Via Vallazza
Via Pesa Vecchia	Via Volpan
Via Pinzon	Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa
Via Pozza	Piazzale Raffaello Riello
Via Rettilineo Salvaterra (fino al n. 257)	Via Alessandro Volta
Via Roma	Via Antonio Meucci
Via Rosina	
Via Rosini	
Via Sacco e Vanzetti	
Via Salvo D'acquisto	
Via San Giovanni	
Via San Girolamo	
Via San Rocco	
Via San Teobaldo	
Via Sant'Alberto	
Via Santa Rosa	
Via 79° Gruppo I.T.	
Via Severo Senesi	
Via Stroppe	
Via Tintoretto	
Via Ugo Foscolo	
Via Validio Fracasso	
Via Vittorio Benato	
Via Vittorio Veneto	
Via XX Settembre	
Via XXIV Maggio	
Via XXVI Aprile	
Viale Europa	
Viale Stazione	
Vicolo Giuseppe Garibaldi	
Vicolo IV San Francesco	
Vicolo Pasquale Turolla	
Vicolo Pontara	
Vicolo Romeo Turolla	
Vicolo V San Francesco	

Comune di Badia Polesine

Allegato sub B1)

OCCUPAZIONI PERMANENTI (base Euro 40,00)

Occupazione del suolo pubblico
Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale dei servizi medesimi
Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione singola con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni (coefficiente da intendersi per tutta l'occupazione)
Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione singola con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni (coefficiente da intendersi per tutta l'occupazione)
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico
Distributori di carburante
Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

coeff. cat 1	coeff. cat. 2
0,581	0,387
0,291	0,194
0,174	0,116
vedi art 25, comma 4 del Regolamento	
0,581	0,387
1,033	0,646
0,387	0,284

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (base Euro 0,70)

Occupazione del suolo
fino a 6 ore di occupazione e fino a 14 giorni
fino a 6 ore di occupazione e oltre 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre 14 giorni

2,214	1,471
0,557	0,371
0,386	0,257
1,1	0,743
0,771	0,514
2,214	1,471
1,543	1,029

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
fino a 6 ore di occupazione e fino a 14 giorni
fino a 6 ore di occupazione e oltre 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre 14 giorni

0,886	0,586
0,223	0,148
0,154	0,103
0,44	0,297
0,308	0,206
0,886	0,586
0,617	0,412

Occupazioni con tende o simili
fino a 6 ore di occupazione e fino a 14 giorni
fino a 6 ore di occupazione e oltre 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre 14 giorni

0,664	0,441
0,167	0,111
0,116	0,077
0,33	0,223
0,231	0,154
0,664	0,441
0,463	0,309

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, divertimenti e giochi dello spettacolo viaggiante
fino a 6 ore di occupazione e fino a 14 giorni
fino a 6 ore di occupazione e oltre 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre 14 giorni

0,443	0,294
0,111	0,074
0,077	0,051
0,22	0,149
0,154	0,103
0,443	0,294
0,309	0,206

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune
fino a 6 ore di occupazione e fino a 14 giorni
fino a 6 ore di occupazione e oltre 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre 14 giorni

2,214	1,471
0,557	0,371
0,386	0,257
1,1	0,743
0,771	0,514
2,214	1,471
1,543	1,029

Occupazioni realizzate per attività edilizia
fino a 6 ore di occupazione e fino a 14 giorni
fino a 6 ore di occupazione e oltre 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre 14 giorni

1,107	0,736
0,279	0,186
0,193	0,129
0,55	0,372
0,386	0,257
2,214	1,471
0,772	0,515

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive
fino a 6 ore di occupazione e fino a 14 giorni
fino a 6 ore di occupazione e oltre 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni
oltre le 6 ore e fino a 12 ore e oltre 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni
oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre 14 giorni

0,443	0,294
0,111	0,074
0,077	0,051
0,22	0,149
0,154	0,103
0,443	0,294
0,309	0,206

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale

Fino a 1 km lineare e di durata non superiore ai 30 gg
Oltre a 1 km lineare e di durata non superiore ai 30 gg
Fino a 1 km lineare e di durata non superiore ai 90 gg
Oltre a 1 km lineare e di durata non superiore ai 90 gg
Fino a 1 km lineare e di durata compresa tra i 91 e 180 gg
Oltre a 1 km lineare e di durata compresa tra i 91 e 180 gg
Fino a 1 km lineare e di durata superiore ai 180 gg
Oltre a 1 km lineare e di durata superiore ai 180 gg

7,37
11,06
9,58
14,38
11,06
16,59

Le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo di tempo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno prevedono un aumento della tariffa ottenuta coi i coefficienti aumentata del 20 %

Le occupazioni eccedenti 1000 mq sono calcolate in ragione del 10 per cento

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq fino a 1000

Comune di Badia Polesine

Allegato sub B2)

categoria	IV	inserire categoria
aumento sup mq	20,00%	inserire aumento
categoria speciale	0,00%	inserire cat spec

Permanente	
COEFFICIENTE PREVISTO DALLA NORMATIVA ZONA 1	40,00
Temporanea	
ZONA 1	0,70

attenzione una volta inserita la categoriae aumenti inserire manualmente la tariffa standard come da cartella di lavoro **INFO**

Eventuale aumento/riduzione Ente espressa in %

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Tariffe 2020	Tariffe 2021	Coefficiente	Aumento/Riduzione e Tariffe
CATEGORIA NORMALE					
>1,00 MQ = 5,00 MQ		16,11	16,40	0,41	16,40
>5,00 MQ = 8,00 MQ		24,17	24,40	0,61	24,40
>8,00 MQ		32,23	32,40	0,81	32,40
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA					
>1,00 MQ = 5,00 MQ		32,23	32,40	0,81	32,40
>5,00 MQ = 8,00 MQ		40,28	40,40	1,01	40,40
>8,00 MQ		48,34	48,40	1,21	48,40
DIFFUSIONI VARIE					
VOLANTINAGGIO CN	1	2,58	5,00	7,14	5,00
SONORA CN	1	7,75	10,00	14,28	10,00
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	15	16,11	16,17	1,54	16,17
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	15	24,17	24,26	2,31	24,26
STRISCIONI >8,01 MQ CN	15	32,23	32,24	3,07	32,24
Pubbl.veic./interna 1 mq		8,26	8,40	0,21	8,40
Pubbl.veic./esterna fino 5 mq		16,11	16,40	0,41	16,40
Pubbl.veic./esterna >5,01 mq <8		24,17	24,40	0,61	24,40
Pubbl.veic./esterna>8,01 mq		32,23	32,40	0,81	32,40
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN		49,58	49,60	1,24	49,60
Pannelli luminosi da 5,01 MQ fino a 8,00 MQ CN		74,37	74,40	1,86	74,40
Pannelli luminosi >8,01 MQ CN		99,16	99,20	2,48	99,20
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN		24,79	24,80	0,62	24,80
Pannelli luminosi in proprio da 5,01 MQ = 8,01 MQ CN		37,18	37,20	0,93	37,20
Pannelli luminosi in proprio >8,01 MQ CN		49,58	49,60	1,24	49,60
Proiezioni/diap. CN	1	2,58	2,58	3,69	2,58
Aeromobili	1	61,97	61,98	88,54	61,98
Palloni frenati	1	30,99	30,99	44,27	30,99
Locandine CN	30	1,61	1,62	2,31	1,62
CARTELLI FINO A 5	30	1,61	1,61	2,30	1,61
CARTELLI DA 5,01 A 8	30	2,42	3,45	3,45	3,45
CARTELLI SUP 8	30	3,22	4,60	4,60	4,60
CARTELLI FINO A 5 LUMINOSI	30	3,22	3,22	4,60	3,22
CARTELLI DA 5,01 A 8 LUMINOSI	30	4,03	5,75	5,75	5,75
CARTELLI SUP 8 LUMINOSI	30	4,83	6,91	6,91	6,91
CARTELLI FINO A 5	60	3,22	3,22	4,60	3,22
CARTELLI DA 5,01 A 8	60	4,83	6,91	6,91	6,91
CARTELLI SUP 8	60	6,45	9,21	9,21	9,21
CARTELLI FINO A 5 LUMINOSI	60	6,45	6,45	9,21	6,45
CARTELLI DA 5,01 A 8 LUMINOSI	60	8,06	11,51	11,51	11,51
CARTELLI SUP 8 LUMINOSI	60	9,67	13,81	13,81	13,81
CARTELLI FINO A 5	90	4,03	4,03	5,75	4,03
CARTELLI DA 5,01 A 8	90	7,25	10,36	10,36	10,36
CARTELLI SUP 8	90	9,67	13,81	13,81	13,81
CARTELLI FINO A 5 LUMINOSI	90	9,67	9,67	13,81	9,67
CARTELLI DA 5,01 A 8 LUMINOSI	90	12,09	17,26	17,26	17,26
CARTELLI SUP 8 LUMINOSI	90	14,50	20,72	20,72	20,72
CARTELLI FINO A 5	365	16,11	16,11	23,02	16,11
CARTELLI DA 5,01 A 8	365	24,17	34,53	34,53	34,53
CARTELLI SUP 8	365	32,23	46,04	46,04	46,04
CARTELLI FINO A 5 LUMINOSI	365	32,23	32,23	46,04	32,23
CARTELLI DA 5,01 A 8 LUMINOSI	365	40,28	57,55	57,55	57,55
CARTELLI SUP 8 LUMINOSI	365	48,34	69,06	69,06	69,06

COMUNE DI BADIA POLESINE TARiffe STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD € 0,70

FINO A GIORNI O FRAZIONE	70X100	10	15	20	25
TOTALE €		1,36	1,70	2,04	2,38

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70 FOGLI
 MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100 FOGLI
 MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200x140 FOGLI
 MANIFESTI DI M. 6x3 FOGLI

NB:
 PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
 PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
 PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.